

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01585/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2024, proposto da

Annalisa Contino, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi “Kore” di Enna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Gargano e Luca Pedullà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Valerio Euno Maria La Pusata, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti:

- elenco del 5.06.2024, relativo agli ammessi alla prova orale della procedura selettiva per l'accesso al “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno

Accademico 2023-2024, IX Ciclo” – Scuola Secondaria di 2° Grado, indetto con Decreto del Rettore dell’Università “Kore” di Enna n. 19 del 15.04.2024;

- graduatoria finale definitiva del 9.07.2024, relativa alla predetta procedura selettiva e successivi decreti di scorrimento e nomina dei vincitori (pubblicati sul sito dell’Università degli Studi “Kore” di Enna, privi di data e protocollo);

- verbale della commissione giudicatrice del 28.05.2024 di correzione della prova scritta relativa alla predetta procedura selettiva, trasmesso alla ricorrente in data 31.07.2024 a seguito di accesso agli atti;

- eventuali ulteriori verbali di nomina della commissione giudicatrice e di valutazione dell’elaborato della ricorrente (non pubblicati né trasmessi alla ricorrente);

- ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “Kore” di Enna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) l’elenco del 5.06.2024 relativo agli ammessi alla prova orale della procedura selettiva per l’accesso al “*Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno Accademico 2023-2024, IX Ciclo*” – Scuola Secondaria di 2° Grado, indetto con Decreto del Rettore dell’Università “Kore” di Enna n. 19 del 15.04.2024; 2) la graduatoria finale

definitiva, datata 9.07.2024, relativa alla predetta procedura selettiva e i successivi decreti di scorrimento e nomina dei vincitori (pubblicati sul sito dell'Università degli Studi "Kore" di Enna privi di data e protocollo); 3) il verbale di commissione del 28.05.2024 di correzione della prova scritta relativa alla procedura selettiva di cui sopra, trasmesso alla ricorrente in data 31.07.2024 a seguito di accesso agli atti; 4) eventuali ulteriori verbali di nomina della commissione e di valutazione dell'elaborato della ricorrente (non pubblicati né trasmessi alla ricorrente); 5) ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;

- i suddetti atti sono stati impugnati per i seguenti motivi di diritto: 1) *Illegittima composizione della commissione giudicatrice; violazione art. 3, comma 1, del bando di concorso; eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti della stessa amministrazione; violazione del principio di trasparenza ed uniformità dell'azione amministrativa (artt. 3, 51 e 97 Cost.; art. 1 L. 241/90; art. 9, comma 2, bando di concorso); 2) Mancata adozione e applicazione dei criteri di valutazione della prova scritta: difetto di motivazione; violazione artt. 3 e 111, comma 6, Cost. e art. 3 L. 241/90; violazione Art. 12 D.P.R. 487/1994; violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità della p.a. (artt. 3, 51 e 97 Cost.; art. 1 L. 241/90; art. 9, comma 2, bando); violazione del principio di buona fede (artt. 2 e 97 Cost.; art. 2, comma 1-bis L. 241/90; artt. 1175 e 1375 c.c.); 3) Manifesta erroneità ed illogicità del voto numerico attribuito all'elaborato della ricorrente; palese difetto d'istruttoria; lesione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della P.A. (artt. 3, 51 e 97 Cost.);*

- con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta che la commissione giudicatrice, allorché ha valutato il proprio elaborato scritto, non avesse la composizione prescritta dall'art. 3, comma 1, del bando e dai successivi DD.RR. di nomina, che prevedevano, in particolare, un numero di *"tre membri incluso il presidente"* e non di sei, come invece risultanti dal verbale di commissione del 28.05.2024. Tale irrituale composizione dell'organo valutatore – verificatasi, specificamente, nella giornata del 28.05.2024, in cui è stato corretto l'elaborato

della ricorrente – integrerebbe un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti della medesima Amministrazione, compromettendo le esigenze di uniformità, coerenza e trasparenza della procedura selettiva, con conseguente disparità di trattamento tra i candidati;

- con il secondo motivo di ricorso la parte deduce, in particolare, la violazione degli obblighi di motivazione prescritti dall'art. 111, comma 6, Cost. e dall'art. 3 della L. 241/1990, come specificati in materia concorsuale dall'art. 12 del D.P.R. 487/1994, ai sensi del quale *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*. Secondo la parte sarebbero altresì violati i principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa (di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.; art. 1 L. 241/1990; art. 9, comma 2, del bando), atteso che, in mancanza di una predeterminata definizione ed esplicitazione dei criteri di valutazione degli elaborati, non sarebbe possibile comprendere le ragioni dell'attribuzione del voto numerico e verificarne la coerenza e la logicità. Viene altresì evidenziato che, anche ove la commissione avesse approvato tali criteri, gli stessi non risulterebbero, comunque, applicati in seno al verbale del 28.05.2024, nel quale è riportato solo il punteggio numerico conseguito;

- con la terza doglianza la parte deduce la presunta illogicità della valutazione dalla stessa conseguita in seno alla predetta prova scritta, in quanto: i) avrebbe utilizzato per intero le 25 righe messe a disposizione per la prova; ii) avrebbe esposto contenuti pertinenti alla traccia assegnata, inserendo specifici richiami normativi, richiamando l'applicazione di istituti giuridici e facendo anche citazioni di dottrina; Rilevato che la ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi al *“Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno*

Accademico 2023-2024, IX Ciclo” – Scuola Secondaria di 2° Grado, indetto con Decreto del Rettore dell’Università “Kore” di Enna n. 19 del 15.04.2024;

Rilevato che l’Università degli Studi “Kore” di Enna si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, nulla controdeducendo in ordine alle censure sollevate dalla parte ricorrente;

Ritenuto di dover disporre ai sensi dell’art. 64, co. 3, c.p.a., l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione, al fine di accertare la fondatezza dei motivi di gravame, con particolare riguardo al secondo e al terzo motivo di ricorso;

Ritenuto necessario, nello specifico, ordinare al Rettore dell’Università degli Studi “Kore” di Enna di produrre nel presente giudizio la documentazione dalla quale si evincano, in coerenza con quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. 487/1994, i criteri e le modalità di valutazione delle prove previsti nella procedura selettiva per l’ammissione *“Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno Accademico 2023-2024, IX Ciclo*” – Scuola Secondaria di 2° Grado, indetto con D.R. n. 19 del 15.04.2024;

Ritenuto che:

- il Rettore dell’Università degli Studi “Kore” di Enna dovrà produrre la suddetta documentazione entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

- in caso di mancato riscontro entro il suddetto termine il Collegio trarrà argomenti di prova in ordine alla fondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame;

Ritenuto, altresì, di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 15 (quindici) giorni, sul sito web dell’Università degli Studi “Kore” di Enna, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 15 (quindici) giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), c.p.a., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'acquisizione dei superiori documentati chiarimenti e del compimento dei superiori adempimenti necessari per assicurare l'integrità del contraddittorio, di differire la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza):

- a) ordina l'incombente istruttorio di cui in motivazione;
- b) autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, ore di rito, per la trattazione dell'istanza cautelare.

Ordina alla Segreteria di trasmettere copia della presente ordinanza: alla parte ricorrente; all'Università degli Studi "Kore" di Enna; al Rettore dell'Università degli Studi "Kore" di Enna.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Profili, Presidente FF

Valeria Ventura, Referendario

Francesco Fichera, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Fichera

IL PRESIDENTE
Daniele Profili

IL SEGRETARIO